



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - REPUBBLICA ITALIANA -  
REGIONE SICILIANA  
**Istituto Comprensivo "Colozza/Bonfiglio"**  
Via Imera, 32- 90138 Palermo - Tel. 091-582068 Fax 091-334232  
C. M. PAIC85100P - C.F. 80014460820  
E-Mail [paic85100p@istruzione.it](mailto:paic85100p@istruzione.it) [paic85100p@pec.istruzione.it](mailto:paic85100p@pec.istruzione.it)



Circ. n. 221

Al personale docente  
Ai genitori  
e agli alunni  
della Scuola Infanzia, Primaria e Sec. I grado  
Ai responsabili di plesso  
LORO SEDI

Al DSGA  
Al personale ATA  
SEDE

**Oggetto: Novità Pubblicate nel Decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, recante "Disposizioni urgenti superamento misure di contrasto diffusione epidemia da COVID-19 e cessazione stato di emergenza"**

Si informano i destinatari in indirizzo delle nuove misure contro la diffusione del Covid- Sars-2, disposte dal DL n.24 del 24 marzo 2022.

Art.4

#### **ISOLAMENTO**

A partire dal 1° aprile **soltanto alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento** per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto **risultate positive** al SARS-CoV-2 **è fatto divieto** di mobilità dalla propria abitazione fino all'accertamento della guarigione.

LA CESSAZIONE DEL REGIME DI ISOLAMENTO E' CONSEQUENTE ALL'ESITO NEGATIVO DI UN TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE, EFFETTUATO ANCHE PRESSO CENTRI PRIVATI ABILITATI.

#### **AUTOSORVEGLIANZA**

A partire dalla stessa data a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime **dell'autosorveglianza** consistente **nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2**, al chiuso o in presenza di assembramenti, **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2** e di **effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.**

Art.5

#### **Dispositivi di protezione delle vie respiratorie**

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico per il sistema educativo scolastico e formativo ed in tutti i luoghi al chiuso.

**Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:**

- a) I bambini di età inferiore ai sei anni;

- b) Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) I soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

**Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche.**

#### *Art.6*

In materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto **green pass base**, a decorrere dal 1° aprile 2022, è consentito, sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) mense e catering continuativo su base contrattuale; b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; c) concorsi pubblici; d) corsi di formazione pubblici e privati, e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori; f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto, per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, fino al 30 aprile 2022.

#### *Art. 9*

**Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo**

A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive

#### **INFANZIA**

In presenza di almeno **quattro casi di positività** tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica **prosegue in presenza** per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** per **dieci giorni** dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. L'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

#### **PRIMARIA E SEC. I GRADO**

In presenza di almeno **quattro casi di positività** tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione

#### **DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**

**Solo gli alunni** delle scuole Primarie e Sec. I grado e del sistema di istruzione e formazione professionale **in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente**, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

**La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.**

#### **OBBLIGHI CHE PERMANGONO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE**

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) **È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione** delle vie respiratorie di **tipo chirurgico**, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

- b) **È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale** di almeno **un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) **Resta fermo**, in ogni caso, **il divieto di accedere** o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e **temperatura corporea superiore a 37,5°.**»

Si allega DL n.24 del 24 marzo 2022

Il Dirigente scolastico  
Valeria Catalano  
Documento firmato in digitale